Riforma del lavoro sportivo

RIFORMA DELLO SPORT

Marco Perciballi - Fabio Romei

20 ottobre 2023

AGENDA

- **Adeguamenti dello statuto**
- **Riconoscimento della personalità giuridica**
- **Esenzione IVA**
- **Volontari e lavoratori sportivi**

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO – ART 7 D.LGD 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello **statuto devono essere espressamente previsti**:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,** ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazionedegli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

…

- il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica **non è richiesto per gli ETS** (*ad esempio ASD/APS - SSD/Impresa Sociale*)

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI – ART 9 D.LGD 36/2021

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano** e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive **sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti** .

1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal RAS

ASSENZA DI FINE DI LUCRO – ART 8 D.LGD 36/2021

- le associazioni e le società sportive dilettantistiche **destinano** eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio

- e' vietata la distribuzione anche indiretta di *utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto*

- rinvio alle specifiche previsioni della riforma del Terzo Settore dettate in tema di imprese sociali mediante richiamo dell'art.3 co.2 ultimo periodo D.Lgs. n.112/2017 (omologa disposizione è contenuta peraltro anche nel Codice del Terzo Settore all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017).

INCOMPATIBILITA' – ART 11 D.LGD 36/2021

FINO AL 30 GIUGNO 2023

art.90 co.18 bis L.289/02

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

DAL 1 LUGLIO 2023

art. 11 D. Lgs. n.36/21

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire

qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

TERMINE ADEGUAMENTO

la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 art.7 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023

FORME E MODALITA’

- Le modifiche si possono fare con la sola assemblea ordinaria?

NO, serve **l’assemblea straordinaria**

- Con quali maggioranze?

Si applicano i quorum (costituivi e deliberativi) previsti dallo statuto per le modifiche statutarie

- Con quale forma?

Per le SSD la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)

Per le ASD le modifiche dello statuto devono adottarsi con la medesima forma dell’atto originario – in genere scrittura privata REGISTRATA

NOVITA’

Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto

ACQUISTO PERSONALITA' GIURIDICA – ART 14 D.LGD 39/2021

Vengono recepite le osservazioni avanzate dal notariato al fine di sbloccare l'operatività della procedura agevolata di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche:

- viene previsto un **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica. A tal fine si considera patrimonio minimo una somma liquida e disponibile **non inferiore a 10.000 euro**. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;

ACQUISTO PERSONALITA' GIURIDICA – ART 14 D.LGD 39/2021

- viene confermato il **ruolo centrale del notaio** che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta. Il notaio, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del d.lgs. 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo entro 20 giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.
- In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica

ACQUISTO PERSONALITA' GIURIDICA – ART 14 D.LGD 39/2021

- viene prevista una procedura analoga a quella disciplinata dal Codice del Terzo Settore (e dal codice civile per le società di capitali) in merito alla disciplina del **mantenimento dell'integrità patrimoniale**, stabilendo che, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Con riguardo alla consistenza del patrimonio minimo, si ritiene che per le **ASD già esistenti,** in analogia con le indicazioni fornite con riguardo agli ETS dal Notariato di Milano nella **massima n. 5** (Commissione Terzo Settore), la **relazione giurata** di stima sia **sempre necessaria** anche in presenza di una somma liquida di almeno 10.000 euro, essendo *«necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza»*.

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO D.Lgs 36 – Titolo V

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo – Artt. 25- 38

- Articolo 25 – Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici
- Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’era del dilettantismo
- Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 – Trattamento pensionistico
- Articolo 36 – Trattamento tributario
- Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1 luglio **2023 NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi "i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".

Il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico può essere inquadrato o come:

VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

LAVORATORE

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.

- **SPORTIVO**
- **ORDINARIO**
- **CO.CO.CO AMMINISTRATIVO GESTIONALE**

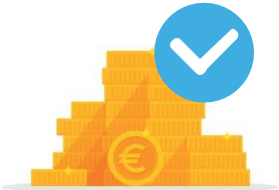

I DIPENDENTI PUBBLICI

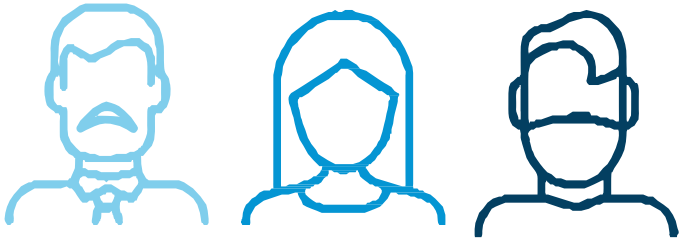

Possono ricevere PREMI

VOLONTARI

Se prestano la propria attività a favore di ASD, SSD, FSN, DSA, EPS, CONI, CIP Sport & Salute **fuori dagli orari di lavoro**, fatti **salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza**.

Si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2.

LAVORATORI

Se percepiscono compensi dovranno essere in possesso di **specifica autorizzazione**, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza entro 30 gg dalla richiesta (silenzio – assenza).

Si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6.

VOLONTARI

CHI E' IL VOLONTARIO: colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

CHI PUO' AVVALERSI DEI VOLONTARI:

- Le ASD e SSD;
- Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,
- Il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.,

nello svolgimento delle proprie attività istituzionali

NO COMPENSI SOLO RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI **per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km) NO Rimborsi Forfetari o Indennità di trasferta.** Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché:

- non superino l'importo di 150 euro mensili e
- **l'organo sociale competente deliberi** sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

VOLONTARI

<u>INCOMPATIBILITA'</u>: Le prestazioni sportive di volontariato **sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

<u>ASSICURAZIONE</u>: Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la **responsabilità civile verso i terzi +** decreto attuativo per individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche (art. 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

COSA FARE PER I VOLONTARI

1. Si consiglia di acquisire sempre una dichiarazione di attività gratuita
2. istituire i registro dei volontari
3. stipulare apposita polizza di responsabilità civile per assicurare i volontari dai danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento delle proprie attività volontaristiche

LAVORATORI SPORTIVI

E' LAVORATORE SPORTIVO

- Atleta
- Allenatore
- Istruttore
- Direttore Tecnico
- Direttore Sportivo
- Preparatore atletico
- Direttore di gara

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O DILETTANTISTICO

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO A FAVORE DI UN SOGGETTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ISCRITTO NEL RAS, DELLE FSN, DELLE DSA, DEGLI EPS, ASSOCIAZIONI BENEMERITE, ANCHE PARAOLIMPICI,CONI, CIP, SPOR E SALUTE SPA O DI ALTRO SOGGETTO TESSERATO

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN, degli DSA, anche paraolimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, **con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

Le mansioni, individuate da FSN e DSA sono comunicate al Dipartimento dello Sport attraverso il CONI e CIP entro il 31 dicembre di ogni anno;

L’elenco delle mansioni è tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DEFINIZIONI - D. Lgs. 36

direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;

direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;

direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;

Art. 17 Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.
2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18 Direttori di gara

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.
2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dotate di autonomia operativa.

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

NON SONO LAVORATORI SPORTIVI

- Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)
- Receptionist
- Addetti all'impianto
- Addetti alle pulizie
- Manutentori
- Addetti al marketing / comunicazione ect
- In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti tecnici delle FSN, DSA
- Coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (medico, psicologo, fisioterapista, commercialista ecc..)

A queste figure si applicano le norme ordinarie sul lavoro

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

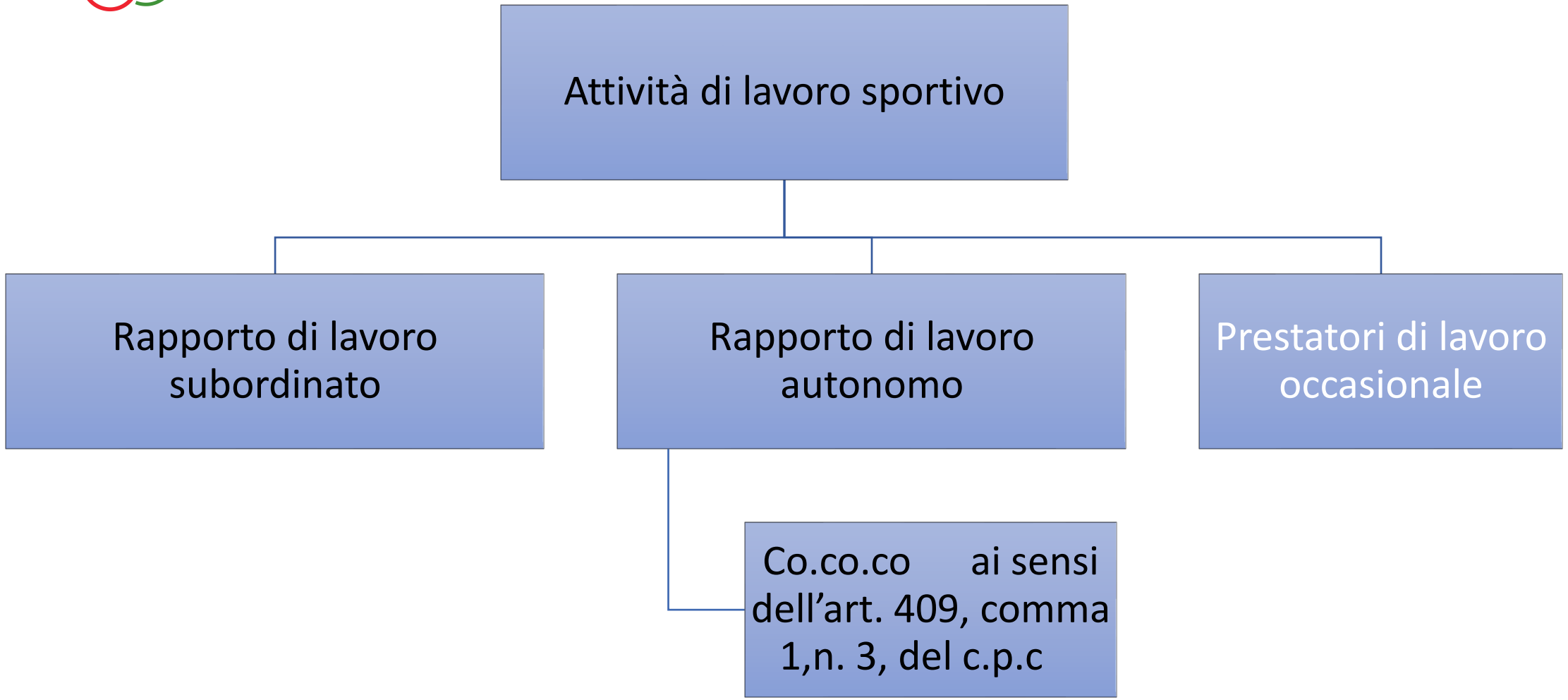

IL LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DELL'AREA DEL DILETTANTISMO
Art. 28 D. Lgs. 36

Il lavoro dilettantistico **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici.

24 ore presunzione relativa → ammette la prova contraria

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, **l'onere della prova contraria**, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla parte che intenda farla valere** (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato.

TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

compensi da lavoro sportivo nel settore dilettantistico quale che sia la tipologia del rapporto

soglia di esenzione fino a 15.000 euro

concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla

parte eccedente

all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia

AUTOCERTIFICAZIONE

attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipenderà dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

- **Fino a 5.000 euro** = esenzione da IRPEF e INPS;
- **da 5001 a 15.000** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi INPS che l'IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali

INAIL

Esclusione ai fini INAIL: si applica esclusivamente la tutela obbligatoria legata al tesseramento.

Non necessario aprire la posizione INAIL se ASD/SSD opera esclusivamente con cococo o collaboratori titolari di partita IVA.

ATTENZIONE: l'esclusione non opera per le cococo amministrativo-gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva, non sono ricomprese tra le figure di lavoro sportivo.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal punto di vista previdenziale, superata la **soglia dei € 5.000,00** annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

Le aliquote contributive:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Inoltre, fino al 31/12/2027, **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%.**

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- la malattia ,
- la maternità,
- l'assegno per il nucleo familiare
- La disoccupazione.

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale**

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Peculiarità:

- Con l'abrogazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir anche per le collaborazioni a carattere amministrativo – gestionale **viene meno la collocazione nel regime dei redditi diversi**. Pertanto, anche per tali prestazioni, quando rese a titolo oneroso, devono necessariamente collocarsi nella disciplina del lavoro subordinato o autonomo;
- I collaboratori di segreteria e affini **non vengono qualificati come lavoratori sportivi** pertanto non ad essi non si applica la disciplina del lavoro sportivo:
- Se co.co.co non potranno beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Tuttavia **beneficiano** delle medesime **agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'**area del dilettantismo:**

- si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00 nonché la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- si applica la franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.

IL REGIME DEI PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche

possono erogare **premi a**i propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici **che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- non saranno considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta;**
- non si cumulano con i compensi sportivi

LE SEMPLIFICAZIONI PER IL LAVORO SPORTIVO CO.CO.CO

NUOVE FUNZIONI DEL RAS (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche)

1. COMUNICAZIONE PREVENTIVA SERVIZI PER L'IMPIEGO = COMUNICAZIONE AL RAS

NOVITA'

PER TUTTI I CO.CO.CO. SPORTIVI ANCHE CON COMPENSO INFERIORE A 5000 EURO

medesimi contenuti previsti per legge per la comunicazione C.I.
resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale
messa a disposizione del ML
mancato adempimento = sanzioni
irrogazione: organi di vigilanza lavoro, fisco e previdenza (ITL)

entro 30 del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro

LE SEMPLIFICAZIONI PER IL LAVORO SPORTIVO CO.CO.CO

NUOVE FUNZIONI DEL RAS (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche)

2. **TENUTA LIBRO UNICO LAVORO = IN VIA TELEMATICA APPOSITA SEZIONE RAS**

compenso < 15.000 non vi e' obbligo di prospetto paga

unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anticipatamente

3. **COMUNICAZIONE MENSILE INPS dati retributivi= IN VIA TELEMATICA APPOSITA SEZIONE RAS**

(art.35 co.8-quinquies)

gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive dilettantistiche

periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati

entro il 31 ottobre 2023

COSA FARE PER I LAVORATORI SPORTIVI

PER I LAVORATORI SPORTIVI

1. Stipulare contratto di collaborazione coordinata e continuativa
2. In caso di lavoratore dipendente pubblico acquisire autorizzazione concessa dall'Amministrazione di appartenenza
3. Per il lavoratori che sono in contatto in via esclusiva con minori richiedere il Certificato penale del casellario giudiziale anche on line dal sito: https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/prenotacertificato
4. Fare la comunicazione del rapporto di lavoro UNILAV attraverso la propria area riservata del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Registro tenuto dal Dipartimento per lo Sport). Dal 1° luglio è stata attivata la funzione e si invitano le ASD/SSD a prenderne visione. Questa comunicazione può avvenire attraverso la piattaforma fornita dal Registro delle Associazioni Sportive. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 30 del mese successivo all'inizio della collaborazione. Nel caso delle collaborazioni CO.CO.CO., questo termine è fissato per il 31 dicembre 2023 per il primo anno.
5. Acquisire sempre autocertificazione del collaboratore prima di effettuare il pagamento
6. Pagare sempre con mezzi tracciabili. MAI IN CONTANTI

UNILAV RAS

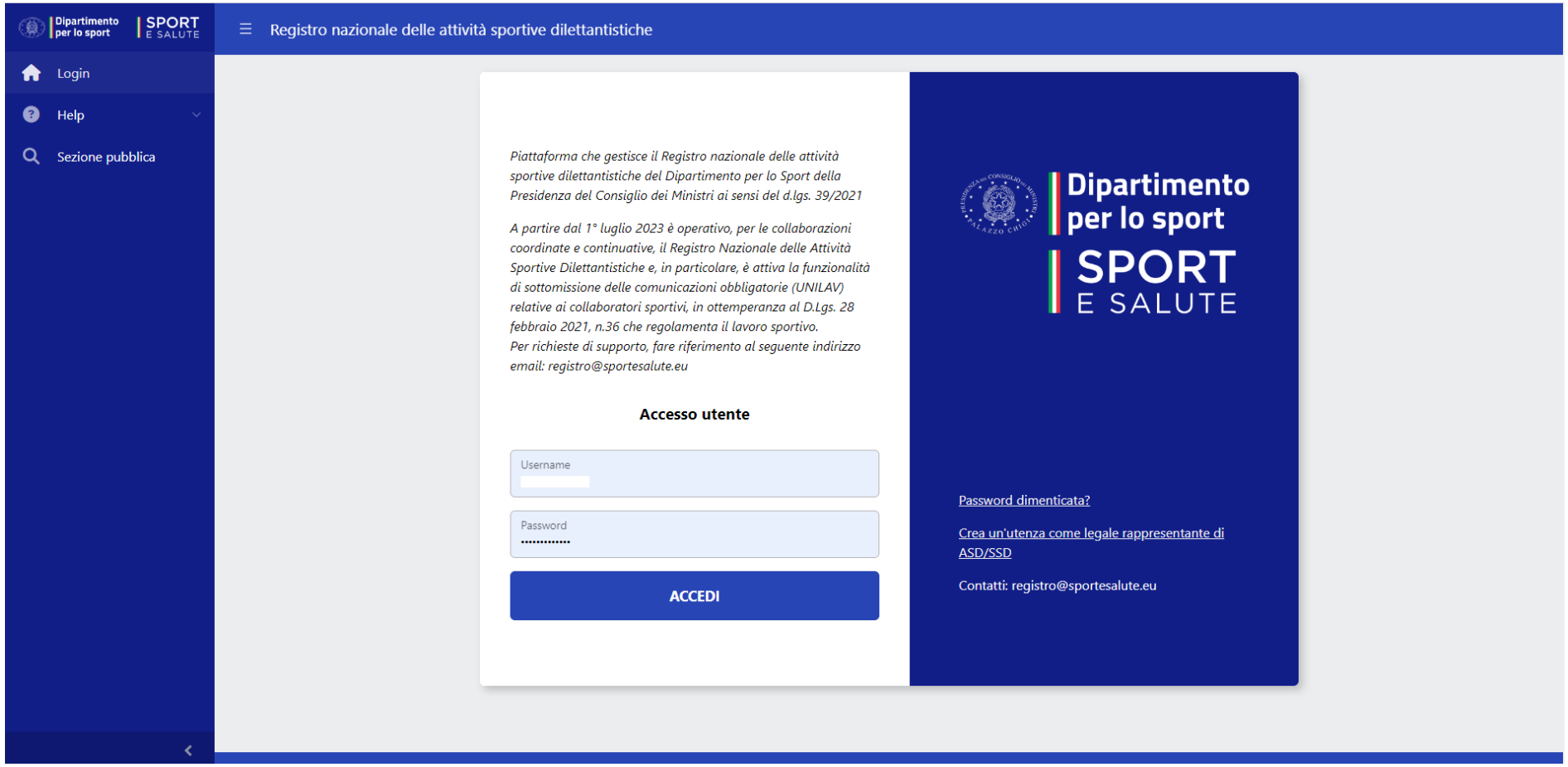
Dipartimento per lo sport
SPORT E SALUTE
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Login
Help
Sezione pubblica
Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021
A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regolamenta il lavoro sportivo.
Per richieste di supporto, fare riferimento al seguente indirizzo email: registro@sportesalute.eu
Accesso utente
Username
Password
ACCEDI
Dipartimento per lo sport
SPORT E SALUTE
Password dimenticata?
Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD
Contatti: registro@sportesalute.eu

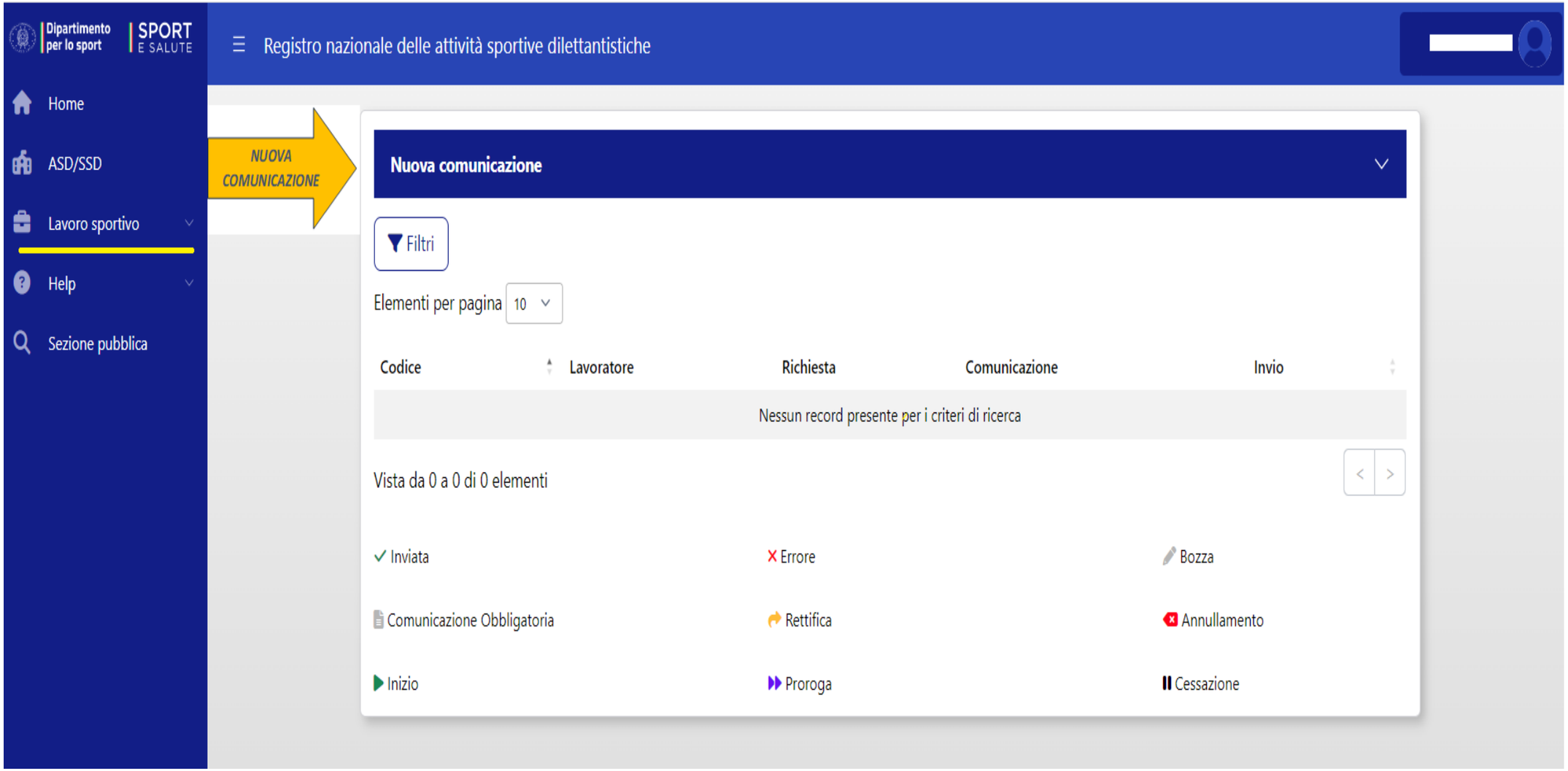
Dipartimento per lo sport
SPORT E SALUTE
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Home
ASD/SSD
Lavoro sportivo
Help
Sezione pubblica
NUOVA COMUNICAZIONE
Nuova comunicazione
Filtri
Elementi per pagina 10
Codice
Lavoratore
Richiesta
Comunicazione
Invio
Nessun record presente per i criteri di ricerca
Vista da 0 a 0 di 0 elementi
Inviata
Errore
Bozza
Comunicazione Obbligatoria
Rettifica
Annullamento
Inizio
Proroga
Cessazione

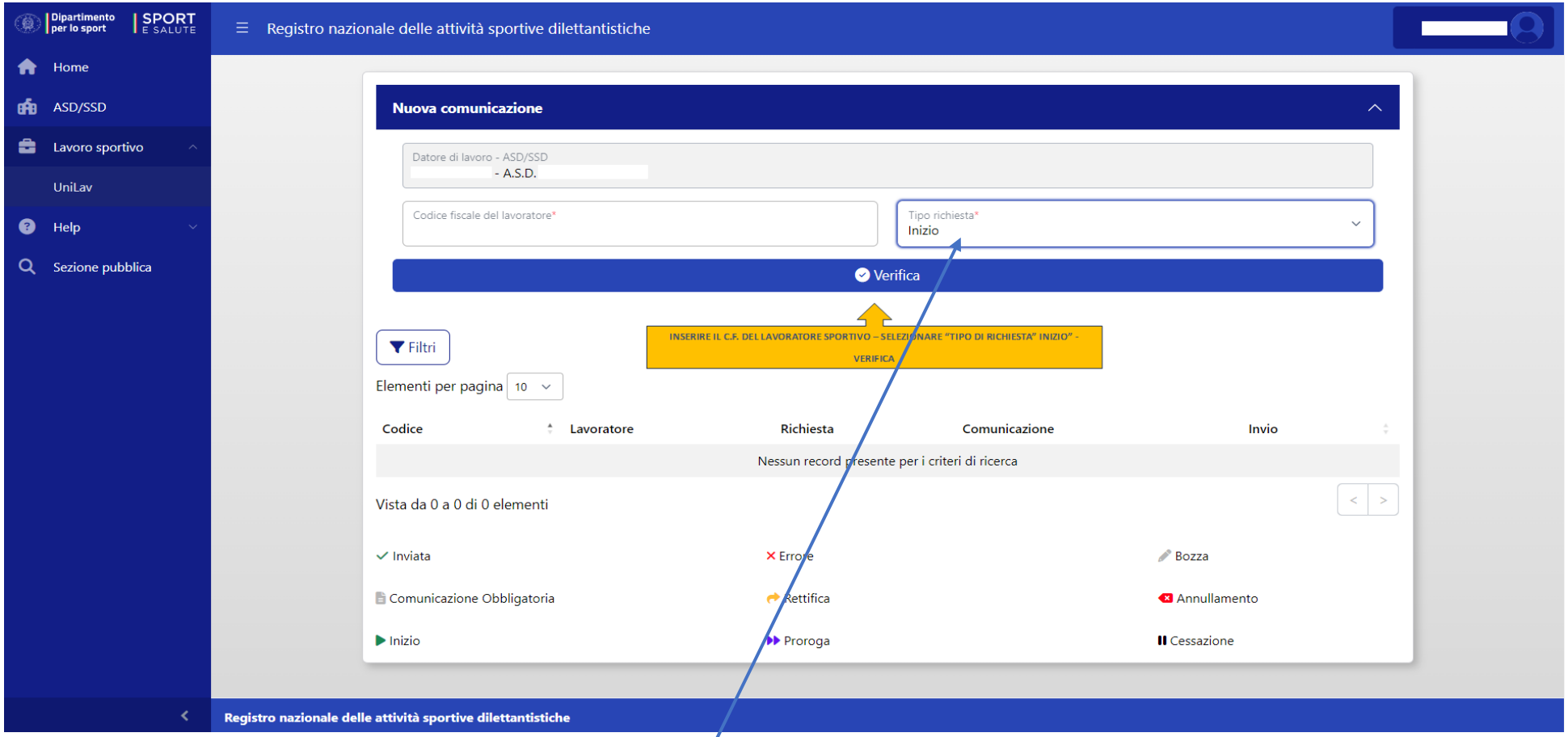

Cliccando il tasto **Verifica** il sistema controlla che il soggetto (di cui al codice fiscale) sia tesserato; in caso contrario la procedura si blocca

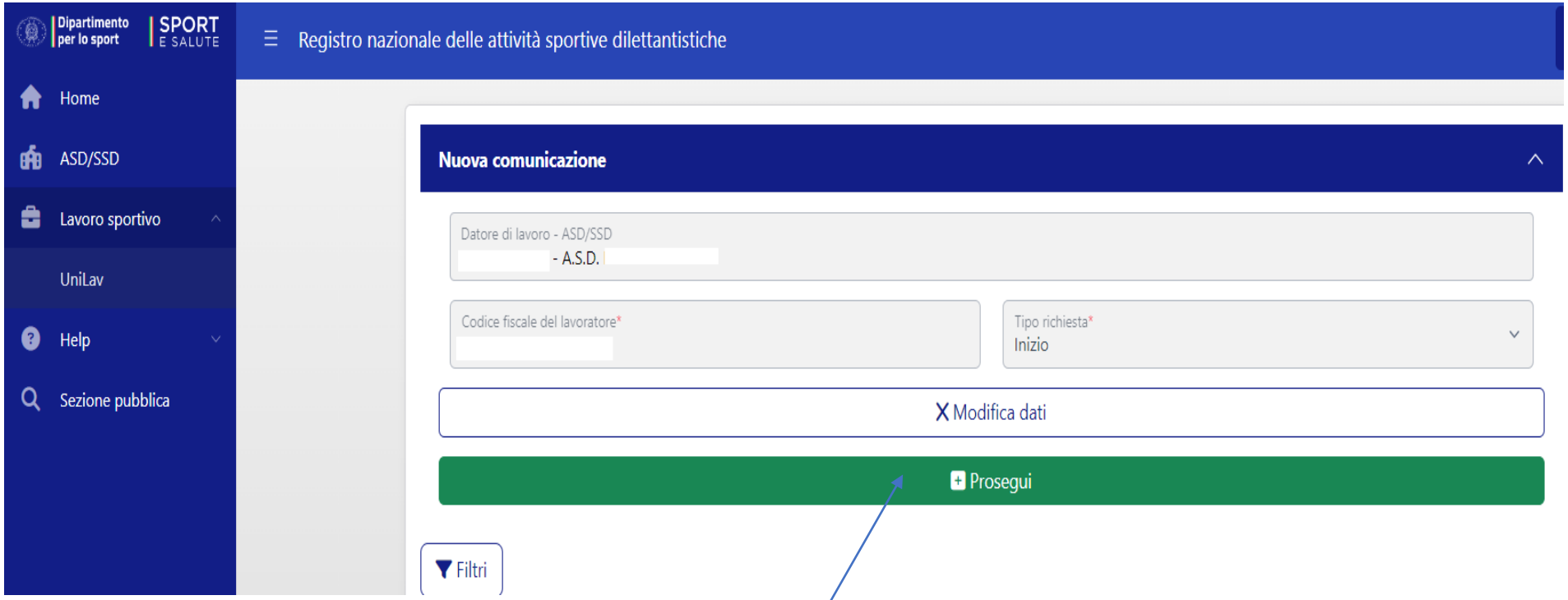

In caso di **Verifica** positiva proseguire con la compilazione

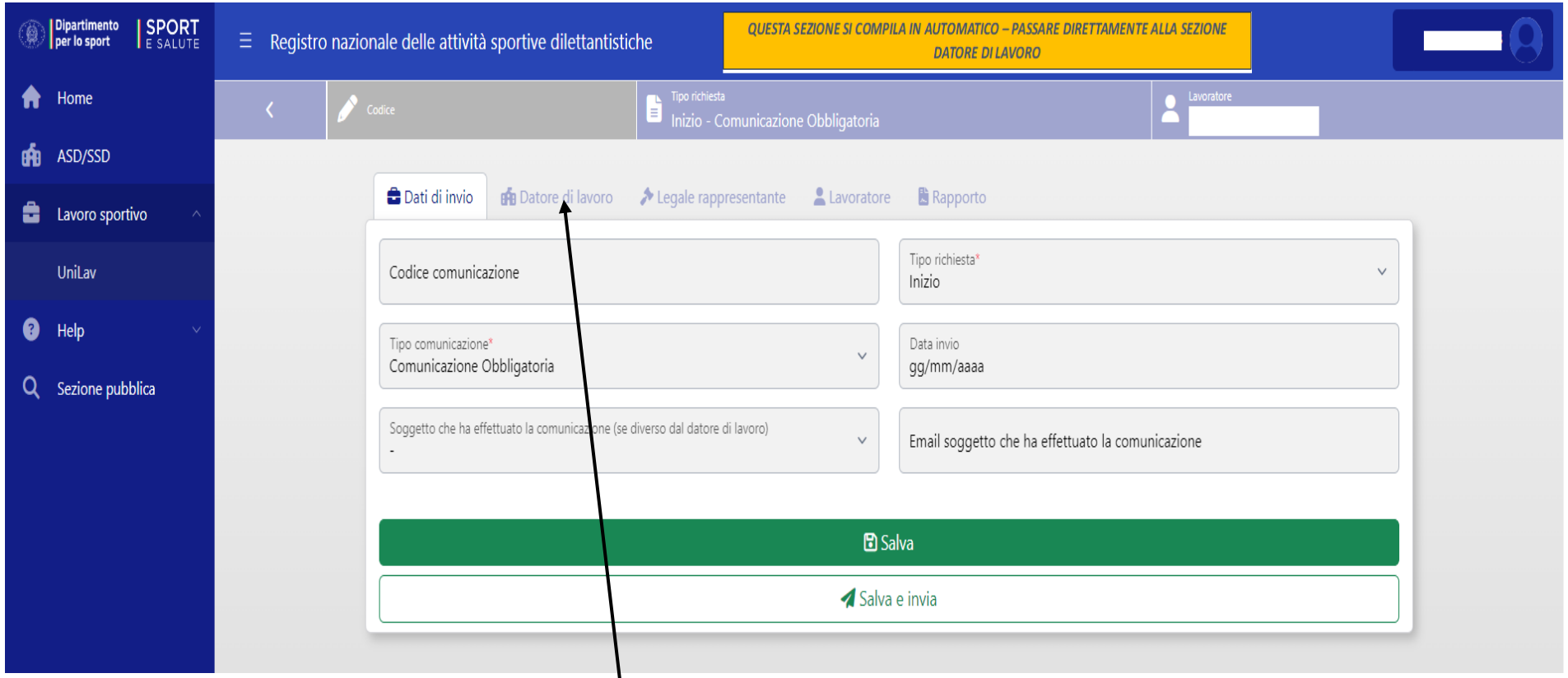

Questa schermata rappresenta il riepilogo dei dati inseriti e non è modificabile.
Passare quindi alla sezione Datore di Lavoro

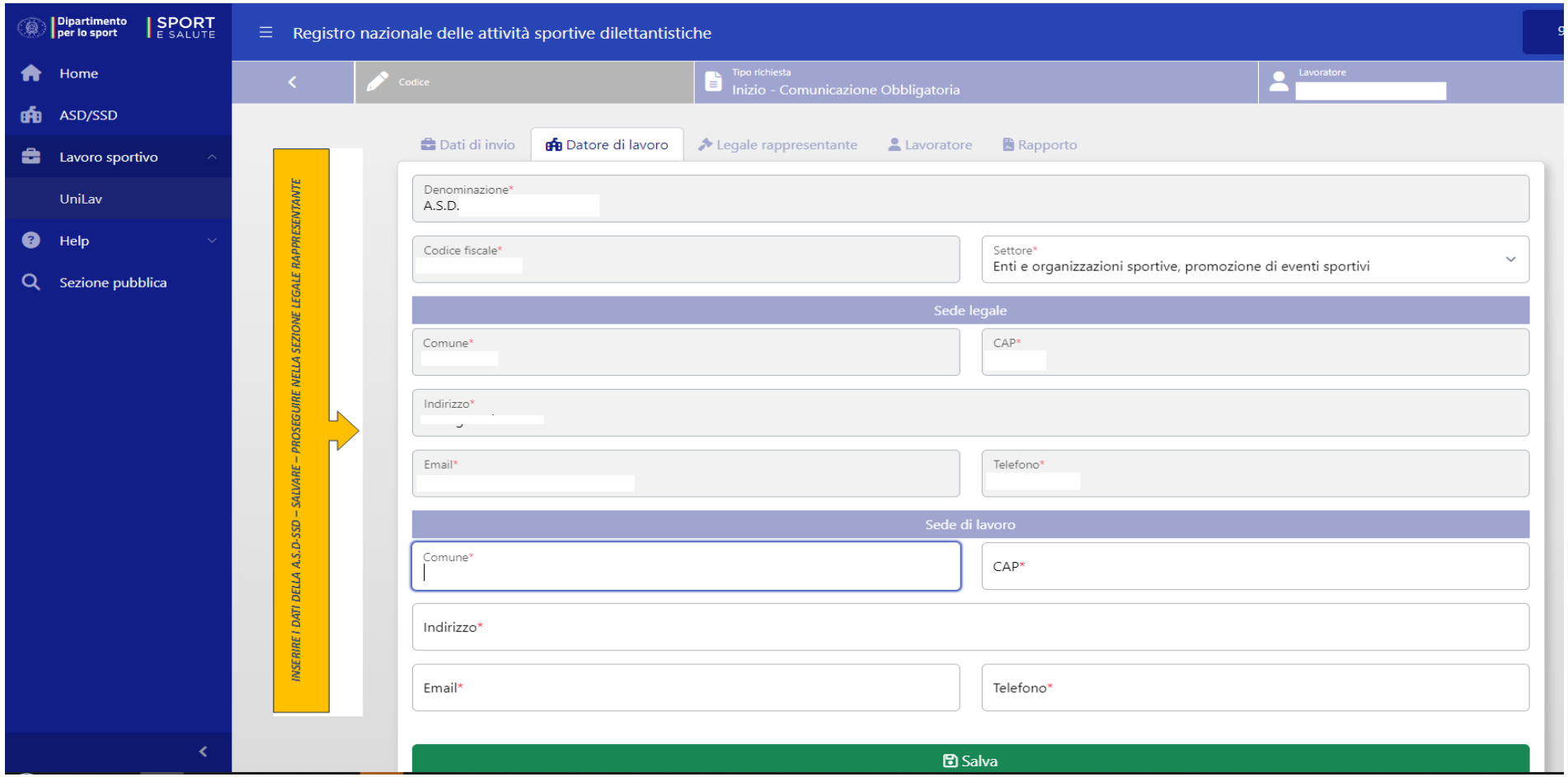
Dipartimento per lo sport
SPORT E SALUTE
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Home
ASD/SSD
Lavoro sportivo
UniLav
Help
Sezione pubblica
Codice
Tipo richiesta
Inizio - Comunicazione Obbligatoria
Lavoratore
Dati di invio
Datore di lavoro
Legale rappresentante
Lavoratore
Rapporto
INSERIRE I DATI DELLA A.S.D-SSD – SALVARE – PROSEGUIRE NELLA SEZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
Denominazione*
A.S.D.
Codice fiscale*
Settore*
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
Sede legale
Comune*
CAP*
Indirizzo*
Email*
Telefono*
Sede di lavoro
Comune*
CAP*
Indirizzo*
Email*
Telefono*
Salva

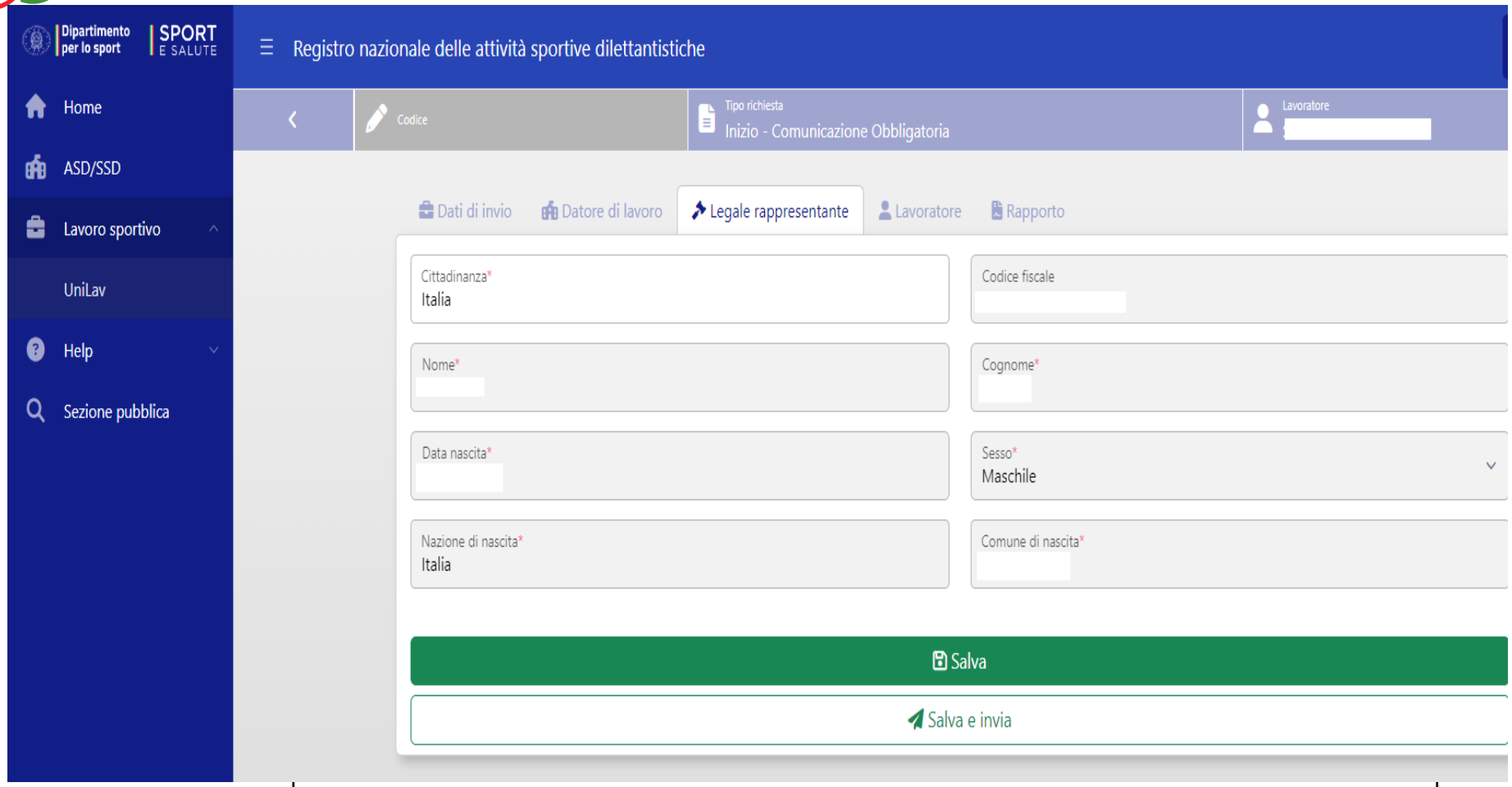

Inserire (se non presenti) i dati del Legale Rappresentante – cliccare su Salva – passare alla sezione lavoratore

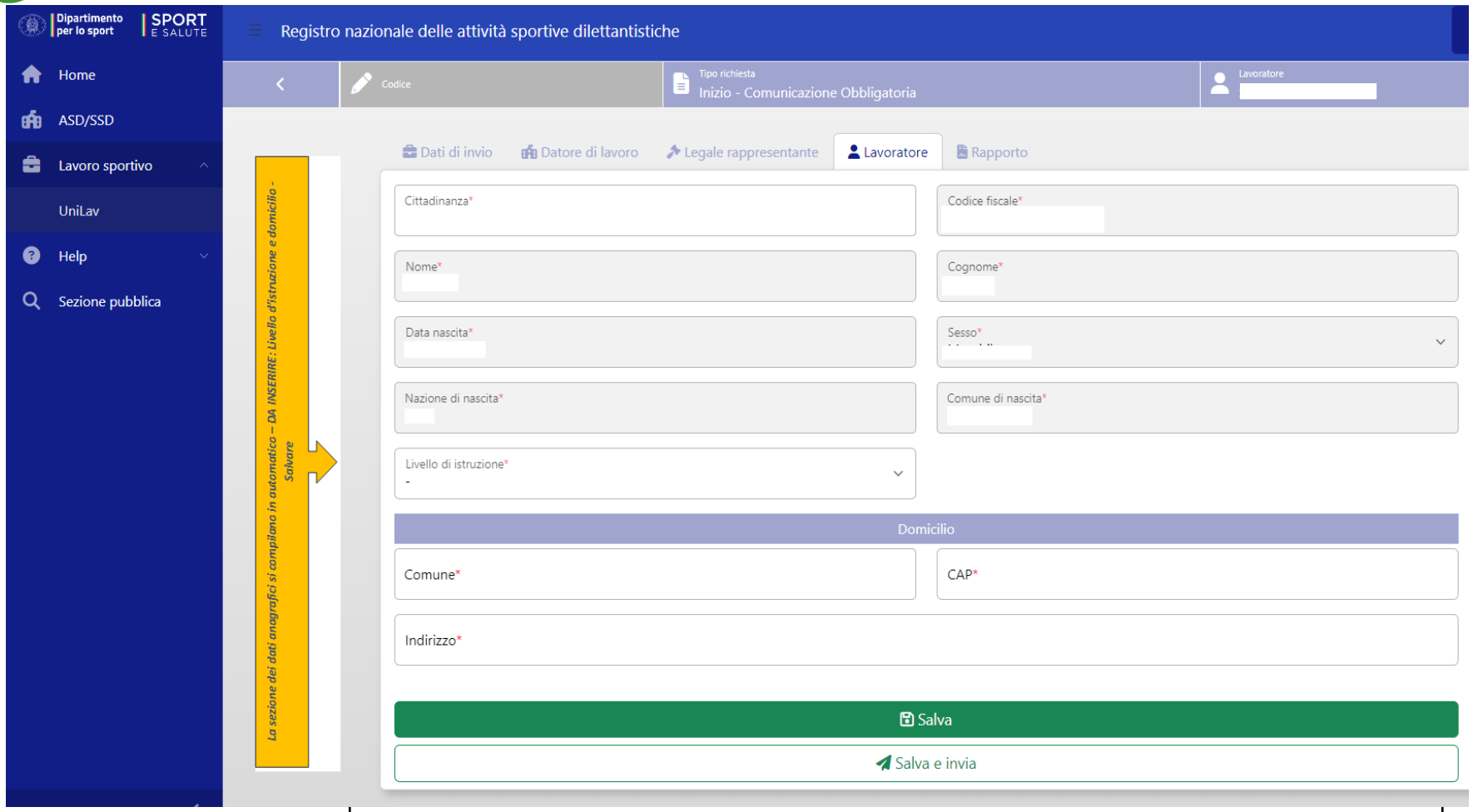

I dati anagrafici del lavoratore sono riportati in automatico in quanto tesserato completare indicando il livello di istruzione e il domicilio del lavoratore

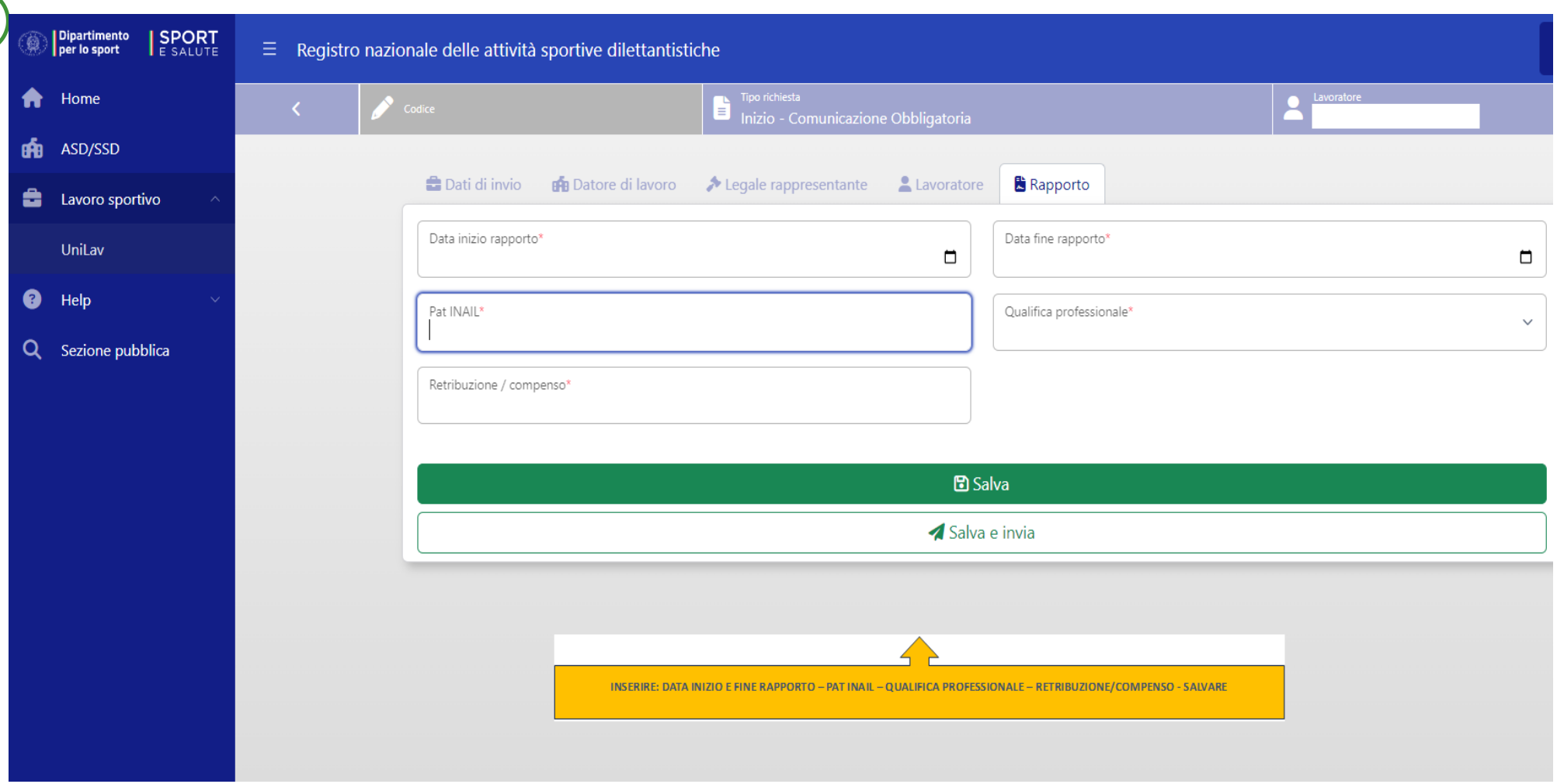

Completare inserendo i dati richiesti – per quanto riguarda la PAT Posizione Assicurativa Territoriale in caso di nuova iscrizione inserire otto zero : 00000000 terminato cliccare su salva e invia

TABELLA DI CONFRONTO	PARTITA IVA	CO.CO.CO. SPORTIVO
forma accordo	Lettera di incarico professionale	contratto di co.co.co. sportivo
comunicazione preventiva	NO	SI SEMPRE
altri adempimenti amministrativi	NO	SI (LUL, Uniemens per compensi superiori a 5000, cedolino paga per compensi superiori a 15.000)
INAIL	NO	NO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	*compensi fino a 5.000* - NO *compensi superiori a 5.000* – SI a carico del professionista, salva rivalsa del 4% se applicata in fattura	compensi fino a 5.000- NO *compensi superiori a 5.000* – SI 1/3 lavoratore 2/3 committente
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	solo obblighi informativi	SI, TUTTI GLI ADEMPIMENTI ***per compensi fino a 5000 esenzione da visita medica e corsi formazione***
ADEMPIMENTI FISCALI committente	SI: CU ed eventuale 770	SI: CU ed eventuale 770
CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA	SI se si lavora con minori	SI se si lavora con minori